



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 2392

Seduta del 19/09/2014

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSI  
SIMONA BORDONALI  
PAOLA BULBARELLI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI  
GIOVANNI FAVA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni

Oggetto

CONVENZIONE OPERATIVA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA STRUTTURA DI SUPPORTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE E LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE LOMBARDIA – APPROVAZIONE SCHEMA

Il Segretario Generale

Andrea Gibelli

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente

Michele Camisasca

Il Direttore Centrale

Michele Camisasca

L'atto si compone di 13 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge 1<sup>a</sup> agosto 2012 n. 122, con il quale i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono nominati Commissari delegati a provvedere al coordinamento delle attività necessarie alla ricostruzione dei territori, nelle regioni di rispettiva competenza, esercitando i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

**RICHIAMATE**, nel quadro delle competenze dei diversi organismi per la gestione delle attività connesse alla realizzazione dell'attività di ricostruzione conseguente agli eventi sismico del maggio 2012, le funzioni attribuite al Commissario delegato per la Regione Lombardia;

**VISTO** l'art. 10, comma 15-ter, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, così come convertito in legge, secondo cui al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite;

**VISTO** l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 5 dello stesso D.L. 74/2012, come modificato dall'art. 10, comma 15, del D.L. 83/2012 (convertito in Legge 134/2012) prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita struttura commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con retribuzione accessoria posta a carico del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del D.L. 74;

**ATTESO** che l'articolo 6 sexies del D.L. 43/2012, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71, ha introdotto modifiche alle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, stabilendo che la struttura commissariale possa essere composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità,



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del richiamato decreto legge 74/2012;

**VISTA** l'Ordinanza n. 3 del 13 agosto 2012 del commissario delegato per la gestione dell'emergenza sisma 2012 di costituzione della Struttura Commissariale e sue successive modifiche ed integrazioni, da ultimo l'ordinanza n. 51/2014;

#### **VISTE:**

- la DGR IX/4589 del 28 dicembre 2012 recante: "Approvazione schema di convenzione con la struttura commissariale per l'emergenza sismica nella provincia di Mantova al fine di anticipazione oneri per le relative spese di funzionamento" con la quale:
  - si prevedeva di porre in carico al Fondo per la ricostruzione esclusivamente gli oneri accessori e non anche il trattamento fondamentale relativi al personale della Struttura commissariale
  - si approvava schema di convenzione tra il Coordinatore della Struttura Amministrativo contabile della Struttura Commissariale e la Giunta regionale per regolare la gestione contabile degli oneri finanziari inerenti in personale della struttura commissariale ;
- la DGR IX/724 del 27 settembre 2013 recante: "VII provvedimento organizzativo 2013" con il quale viene dato atto, recependo le disposizioni di cui all'articolo 6 sexies, che gli oneri relativi al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni assegnato alla Struttura Commissariale per l'emergenza sismica nella provincia di Mantova in posizione di comando o distacco, anche parziale, sono interamente posti a carico delle risorse destinate agli interventi in Regione Lombardia sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'art. 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122;

**CONSIDERATA** la necessità di dover sostituire la convenzione – mediante ridefinizione dello schema tipo approvato con la richiamata DGR IX/4589 – 2012, al fine di adeguarla alle modifiche legislative introdotte dalla Legge 71/2013 non



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

assorbite dalle previsioni della DGR IX/724 del 27 settembre 2013, quali - a titolo esemplificativo – la rideterminazione del limite orario di rimborsabilità delle spese per prestazioni di lavoro straordinario reso;

**RITENUTO** di assicurare alla Struttura commissariale a supporto del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario il necessario supporto logistico, tecnico-amministrativo e di altri servizi di supporto e assistenza necessari all'ordinario funzionamento della Struttura commissariale e valutata l'opportunità di provvedere, in sede di ridefinizione della convenzione di cui al precedente punto, anche alla precisazione dei rapporti di collaborazione, a titolo esemplificativo, con riferimento a:

- l'utilizzo temporaneo degli uffici , per tutto il periodo necessario alla gestione e al completamento delle attività previste dal D.L. 74/2102
- l'utilizzo degli arredi e delle attrezzature;
- l'utilizzo dei servizi a supporto (pulizie, guardiania, vigilanza....)
- la gestione e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature (anche informatiche)
- l'utilizzo di piattaforme informatiche
- l'utilizzo del portale di Regione Lombardia
- i collegamenti internet, traffico telefonico, spese postali
- le utenze (acqua, luce, gas...)
- l'utilizzo del parco macchine in dotazione alla STER di Mantova, previo assenso del Dirigente della Sede e, per urgenze straordinarie, l'utilizzo delle autovetture di proprietà, con le modalità in essere, al servizio auto
- i servizi di riproduzione e fotocopiatura



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- altri eventuali servizi di supporto tecnico, amministrativo, giuridico e legale;

**VALUTATA** l'opportunità di demandare la sottoscrizione delle Convenzione tra la Giunta Regionale della Lombardia e il Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 al Direttore Centrale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema Informativo Dott. Michele Camisasca in rappresentanza di Regione Lombardia;

**VISTA** l'Ordinanza n. 14 del 20.02.2013 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 che individua in Lombardia Informatica la società che svolgerà i compiti di assistenza tecnica riguardo alla predisposizione e gestione dei sistemi informativi per la presentazione e gestione delle istanze di finanziamento e della successiva fase di rendicontazione delle spese;

**VISTA** la convenzione quadro tra Regione Lombardia e Lombardia Informatica SpA RCC 14994 del 7 marzo 2011 sottoscritta in data 15.2.2011 e valida sino al 30 giugno 2015;

**CONSIDERATA** l'esigenza del Commissario Delegato di disporre delle piattaforme e procedure informatiche della Regione Lombardia al fine di poter adeguatamente supportare le procedure attivate ai fini della ricostruzione;

**VALUTATA** l'opportunità di rendere disponibili al Commissario delegato le piattaforme e le procedure informatiche previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario di Governo secondo specifiche modalità che saranno regolamentate da apposite convenzioni ;

**VALUTATA** l'opportunità di demandare la sottoscrizione delle convenzioni in parola al Direttore dei Sistemi Informativi di Regione Lombardia;

**DATO ATTO** che l'impegno finanziario a carico della Regione Lombardia trova la necessaria copertura nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare sul macroaggregato 1.10.101. e sul capitolo 1.01.103.322 del Bilancio di previsione 2014 – 2016 e che i costi posti a carico della struttura commissariale verranno rimborsati a valere sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale sui cui sono riversate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

terremotate di cui al D.L. 74/2012;

**VISTA** la l.r. n. 23 del 24.12.2013 relativa al Bilancio di previsione 2014/2016;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

**A voti unanimi** espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l'allegato schema avente ad oggetto "Convenzione operativa tra il Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) e tra la Giunta Regionale della Lombardia, per la disciplina delle attività di supporto alla struttura commissariale e di altri servizi di ausilio e assistenza necessari all'ordinario funzionamento della struttura commissariale costituita con Ordinanza n. 3 del 13 Agosto 2012.", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce la convenzione approvata con provvedimento con DGR IX/4589 del 28 dicembre 2012;
2. di demandare, fin da ora, alla sottoscrizione della citata convenzione, il Direttore Centrale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema Informativo dott. Michele Camisasca;
3. di dare atto che l'impegno finanziario a carico della Regione Lombardia trova la necessaria copertura nell'ambito delle risorse finanziarie stanziato sul macroaggregato 1.10.101. e sul capitolo 1.01.103.322 del Bilancio di previsione 2014 - 2016 e che i costi posti a carico della struttura commissariale verranno rimborsati a valere sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale sui cui sono riversate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al D.L. 74/2012;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

4. di dare atto che le piattaforme e le procedure informatiche previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario di Governo saranno messe a disposizione del Commissario delegato secondo le specifiche modalità che saranno regolamentate da apposite convenzioni;
5. di demandare, fin da ora, alla sottoscrizione delle convenzioni sopracitate al punto 4, il Direttore pro tempore dei Sistemi Informativi di Regione;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

**Convenzione operativa tra il Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) e tra la Giunta Regionale della Lombardia, per la disciplina delle attività di supporto alla struttura commissariale e di altri servizi di ausilio e assistenza necessari all'ordinario funzionamento della struttura commissariale costituita con Ordinanza n, 3 del 13 Agosto 2012.**

L'anno ..... il giorno ....del mese di .....

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, Codice Fiscale 80050050154, in persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema Informativo, dott. Michele Camisasca - a questo atto espressamente autorizzato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. ...., (in seguito denominata "Regione")

E

Il Soggetto attuatore per l'emergenza sisma 2012, dott. Roberto Cerretti, nominato con Ordinanza Commissariale n. 51 del 20 giugno 2014;

PREMESSO CHE

- il D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012 dispone in merito alla nomina del Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, introducendo la possibilità per il Commissario medesimo di una struttura commissariale a supporto composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di 15 unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'art. 2 del D.L. stesso;

- l'art. 6 sexies del D.L. 43 del 26 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 che, modificando il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, prevede:

- la possibilità per i Presidenti delle regioni di costituire la struttura commissariale, con personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, sempre nel limite di quindici unità, e con oneri a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2 del richiamato D.L. 74/2012 ".
- che i commissari delegati sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione;

- con ordinanza n. 3 del 13 agosto 2012 del Presidente di Regione Lombardia in qualità di commissario delegato e s.m.i. è stata costituita la struttura commissariale di cui all'art. 1 c. 5 del D.L. 74/12 e successive modifiche ed integrazioni con funzioni di attuazione delle attività operative, di monitoraggio e controllo dei processi amministrativi, nonché di tenuta della contabilità

speciale intestata al Commissario delegato, composta di personale delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o comando - anche parziale - nel limite di 15 unità con oneri a carico del Fondo per la ricostruzione;

- la richiamata ordinanza 3 stabilisce che la struttura commissariale si avvale, nel rispetto dell'art. 5 comma 9, del D.L. 95/2012, di collaboratori esterni, titolari delle competenze ivi definite, i quali si raccordano in un Comitato tecnico scientifico di supporto specialistico al quale sono affidati i compiti indicati nelle medesima ordinanza;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) La Giunta Regionale della Lombardia, come sopra rappresentata, assicura al Commissario delegato, il supporto amministrativo, contabile, giuridico, informatico, tecnico logistico alle attività della Struttura Commissariale con le modalità di seguito disciplinate.

Art. 2) la Giunta concede l'utilizzo di spazi adeguati alle esigenze lavorative del personale di supporto al Commissario ubicati presso la sede di Regione Lombardia di Milano in piazza Città di Lombardia, 1, e della sede di Regione Lombardia ubicata sul territorio di Mantova in C.so Vittorio Emanuele II, 57 per tutto il periodo necessario alla gestione ed il completamento delle attività di gestione della fase post emergenziale.

Ulteriori necessità possono essere successivamente concordate tra la Struttura Commissariale Tecnico Amministrativa e i responsabili della DC Organizzazione, Personale e Sistema Informativo di Regione Lombardia.

Il Commissario, in occasione di eventi istituzionali, potrà utilizzare gli spazi per eventi/esposizioni (Auditorium G. Gaber, Sala Pirelli, Sala Gonfalone, ecc...) previa richiesta alla Regione e raccordo operativo con le competenti strutture regionali. La superficie concessa sarà utilizzata dal Commissario esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 3) La Regione assicura e garantisce al Commissario:

- l'utilizzo degli arredi e delle attrezzature secondo gli standard regionali;
- la gestione di tutti i servizi di supporto (pulizie, guardiania, vigilanza, ecc);
- la gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, anche informatiche;
- i servizi di riproduzione e fotocopiatura ed il materiale di cancelleria;
- i collegamenti Internet e traffico telefonico su rete fissa;
- le utenze (acqua, luce, etc);
- la gestione della corrispondenza;
- l'utilizzo del parco macchine in dotazione alla STER di Mantova, previo assenso del Dirigente della Sede e, per urgenze straordinarie, l'utilizzo delle autovetture di proprietà, con le modalità in essere, al servizio auto;
- per le attività di comunicazione Regione Lombardia mette a disposizione della Struttura Commissariale i canali regionali di comunicazione compreso il portale regionale che ospita la comunicazione dedicata al sisma della Struttura Commissariale;
- la disponibilità di piattaforme e procedure informatiche secondo le modalità tecniche che saranno definite da apposite convenzioni.
- altre necessità che dovessero manifestarsi;

Un riepilogo dei beni e dei servizi messi a disposizione dalla Regione viene trasmesso dal Dirigente responsabile di riferimento alla Struttura Commissariale.

Art. 4) Servizi a supporto dell'attività

Per l'esercizio di tutti gli aspetti di gestione del personale assegnato alla Struttura Commissariale, la Regione mette a disposizione il proprio sistema informativo del personale (SIOP), la cui manutenzione rimane in carico alla Regione.

La Regione, a supporto dell'attività del commissario generale, per le questioni di natura giuridica/legale e contabile, mette a disposizione e senza oneri a carico della segreteria, le proprie strutture tecniche ed amministrative.

La Struttura commissariale può utilizzare all'occorrenza altri servizi di supporto secondo modalità da concordare con le competenti strutture regionali.

Il raccordo tra il Commissario delegato per l'emergenza sismica/Struttura Commissariale e le Strutture della Giunta viene garantito, così come stabilito dalla Delibera X/2014 del 1/07/2014 "X Provvedimento Organizzativo 2014", dal Direttore Vicario della Presidenza.

#### Art. 5) Il Personale

La Giunta di Regione Lombardia assegna temporaneamente i propri dipendenti, con l'attivazione dell'istituto del comando/distacco e nei limiti stabiliti dall'ordinanza n. 3 del 13/08/2012 e s.m.i., alla Struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legge 6 giugno 2012, costituita con la sopracitata ordinanza, impegnata nello svolgimento delle attività legate alle conseguenze degli eventi sismici del maggio 2012.

##### - Modalità della prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa è svolta: a tempo pieno / a tempo parziale.

L'orario di lavoro previsto è articolato su cinque giorni settimanali secondo le modalità assunte da Regione Lombardia.

Il lavoratore è tenuto a registrare l'entrata e l'uscita in servizio attraverso l'utilizzo delle apparecchiature in dotazione a Regione Lombardia ovvero, ove ciò non sia possibile mediante foglio firma. (L'utilizzo del dipendente da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale)

In caso di infortunio sul lavoro ci si attiene alle ordinarie procedure in essere per Regione Lombardia avvalendosi del relativo supporto per i necessari adempimenti.

##### - Sede di lavoro

In corrispondenza al tempo lavorativo di comando/distacco, la prestazione lavorativa dei dipendenti assegnati verrà ordinariamente svolta presso la sede della Struttura destinataria (Sede di Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia - Milano, ovvero Sede Territoriale della Regione Lombardia di Mantova, C.so Vittorio Emanuele II, 57 - Mantova); il personale della Struttura Commissariale potrà inoltre essere autorizzato a prestare la propria attività anche presso la Sede territoriale di Cremona, provincia anch'essa colpita dagli eventi sismici del maggio 2012.

Sarà cura del Soggetto Attuatore con proprio atto individuare nominativi del personale e sede di lavoro e di comunicarle alla D.C. OPSI

##### - Trattamento economico

Ai dipendenti regionali comandati/distaccati presso la Struttura commissariale è mantenuto il trattamento economico previsto per la Categoria e Posizione economica di inquadramento nonché ogni eventuale ulteriore beneficio già in godimento presso l'amministrazione di provenienza.

La retribuzione, giuste previsioni di cui alla DGR IX/724 del 27 settembre 2013, continuerà ad essere corrisposta dall'Amministrazione regionale e rimborsata dalla Struttura commissariale come meglio descritto di seguito.

Sono previsti incentivi specifici per lo svolgimento dell'attività presso l'Ente utilizzatore secondo il seguente schema:

- Al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa addetti alla Struttura Commissariale viene riconosciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% della retribuzione di posizione annuale prevista dai rispettivi ordinamenti, erogata in ragione dei mesi di effettivo impiego, fatti salvi i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. In particolare:
  - Per i titolari di posizione organizzativa la retribuzione incentivante aggiuntiva viene erogata mensilmente ed è pari ad euro 258,00 lorde (base di calcolo=retribuzione di posizione professionale); Condizione necessaria per l'erogazione della suddetta retribuzione è la certificazione del Soggetto Attuatore che attesti una prestazione lavorativa pari a un minimo di 5 giorni per mese solare di riferimento;
  - Per i dirigenti la retribuzione incentivante aggiuntiva viene erogata mensilmente ed è pari a euro 762 lorde; condizione necessaria per l'erogazione di tale retribuzione è la certificazione del Soggetto Attuatore che attesti una prestazione lavorativa pari a un minimo di 5 giorni per mese solare di riferimento. Il livello economico previsto deve rispettare comunque i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e integrativa aziendale;
  - Al personale di comparto, non titolare di posizione organizzativa, sia riconosciuta una retribuzione incentivante aggiuntiva pari all'indennità annuale di funzione specialistica o di alto livello tecnico prevista per la categoria di appartenenza, erogata in ragione dei mesi di effettivo impiego, oltre alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte e comunque non oltre il limite previsto dal CCNL Regioni e Autonomie Locali, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti. In particolare, la retribuzione incentivante aggiuntiva viene erogata mensilmente ed è pari a euro 208,00 lorde (base di calcolo=indennità di funzione specialistica); condizione necessaria per l'erogazione di tale retribuzione è la certificazione del Soggetto Attuatore che attesti una prestazione lavorativa pari ad un minimo di 7 giorni per mese solare di riferimento.

L'erogazione dei buoni pasto è prevista comunque da parte dell'Amministrazione regionale che provvederà a richiedere il rimborso delle quote di competenza della Struttura Commissariale sulla base delle effettive presenze mensili.

La Struttura commissariale provvederà al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi dopo aver ricevuto espressa richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

#### = La salute dei lavoratori

Il Commissario delegato per la ricostruzione, in relazione alla struttura commissariale, ricopre il ruolo di datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c.1, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e ss.mm.ii.

Per l'assolvimento degli obblighi conseguenti, il Commissario usufruisce dei servizi di assistenza, consulenza e gestione che sono nella disponibilità della Regione Lombardia. La Regione Lombardia assicura pertanto alla struttura commissariale e al relativo personale le prestazioni di seguito elencate a titolo non esaustivo:

- Attività tecnico - specialistiche necessarie per l'elaborazione e l'aggiornamento nel tempo del documento di valutazione dei rischi, Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione con specifiche attività di coordinamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, Iniziative di informazione e formazione ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., Sorveglianza sanitaria per lavoratori espletanti mansioni a rischio; Fornitura di beni (es: DPI, arredi, attrezzature di lavoro) necessari a garantire la protezione dei lavoratori e la sicurezza nell'ambiente di lavoro ecc...)

Il soggetto con cui la struttura della Regione competente in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro potrà rapportarsi per ogni necessaria comunicazione è il Soggetto Attuatore.

- Le coperture assicurative

La Regione provvederà ad integrare il premio per le polizze assicurative per responsabilità civile e tutela legale, riferite al Presidente della Giunta regionale nonché ai dirigenti e dipendenti regionali che saranno chiamati ad operare a supporto dello stesso nella sua qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, secondo modalità che saranno concordate fra la struttura commissariale e i competenti uffici della Giunta regionale.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari degli enti aderenti

Art. 6) La struttura commissariale si obbliga ad attenersi al regolamento e alle policy di sicurezza della Giunta Regionale vigenti.

Art. 7) Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il Commissario, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è il Titolare dei dati personali inerenti all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa adottando le misure di sicurezza necessarie atte a garantire la riservatezza degli stessi.

Per l'assolvimento degli obblighi conseguenti, il Commissario si avvale, a fini di assistenza, consulenza e gestione, delle competenti strutture organizzative regionali e delle professionalità che sono nella disponibilità della Regione Lombardia.

Art. 8) Ai collaboratori del Comitato tecnico scientifico sarà riconosciuto, giuste disposizioni di cui all'ordinanza n. 3/2012, per ogni partecipazione ad ogni seduta, un gettone di presenza pari a euro 185,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio, intese esclusivamente come spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute e per la presenza sul territorio nell'espletamento dei compiti affidati, come previsto dall'allegato C alla dgr n. VII/16954/2004; gli oneri relativi ai collaboratori del Comitato tecnico scientifico sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi in Regione Lombardia, nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 22 maggio 2012; i relativi compensi e rimborsi saranno anticipati - previa richiesta della Struttura Commissariale - dall'Amministrazione regionale che sarà, conseguentemente, rimborsata.

Art. 9) Sia la Regione che il Commissario, per motivi organizzativi interni, oltre a quelli previsti dalla legge e per esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno due mesi, da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. .

Art. 10) La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31.12.2015.

Art. 11) Qualsiasi modifica alla presente convenzione deve aver luogo in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto. Milano, li. \_\_\_\_\_

Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema Informativo

Dott. Michele Camisasca \_\_\_\_\_

Il Soggetto attuatore per l'emergenza sisma 2012

Dott. Roberto Cerretti \_\_\_\_\_

-